

N. R.G. 1093/2015

Oggi 22 gennaio 2016 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Andrea Sabatini in sostituzione dell'avv. Sirio Solidoro in forza di delega che deposita e per il MIUR e per i suoi organi interni la dott. Felicita Buscaino che si costituisce depositando memoria.

Il giudice solleva tra le parti il contraddittorio in merito alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Le parti si rimettono e nulla eccepiscono in ordine all'integrazione del contraddittorio.

Il giudice dato atto di quanto sopra ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè di coloro che in caso di reinserimento della ricorrente verrebbero superati in graduatoria dalla stessa,

dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR e dell'Ufficio XI ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio XI ambito territoriale per provincia di Reggio Emilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR e dell'Ufficio XI ambito territoriale

per provincia di Reggio Emilia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e l'Ufficio XI ambito territoriale:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, i verbali e gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati;

Dispone, inoltre, che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso, il decreto e i verbali nelle forme ordinarie a tre controinteressati.

Dà termine per le notifiche sino al 18 marzo 2016 e rinvia la causa all'udienza del 6 maggio 2016 ore 11.00

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri